

IL FORO AMMINISTRATIVO

ISSN 2284-2799

RIVISTA MENSILE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Vol. VII - Dicembre 2020

12

DIRETTA DA

GIORGIO GIOVANNINI, ALBERTO ROMANO, MARIA ALESSANDRA SANDULLI

Si segnalano all'attenzione del lettore

Cons. St., sez. III, 18 dicembre 2020, n. 8166, <i>secondo cui i medici di medicina generale possono effettuare visite domiciliari ai pazienti Covid-19 in quarantena domiciliare</i>	2256
Cons. St., sez. III, 11 dicembre 2020, n. 7097/o., <i>che afferma in sede cautelare l'illegittimità del divieto di utilizzare off label l'idrossiclorochina per la cura del SARS-CoV-2</i>	2271
Cons. St., sez. atti norm., 23 dicembre 2020, n. 2111/2020 (n. aff. 1481/2020), <i>che esprime parere sullo schema di regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</i>	2287
TAR Lazio, Roma, sez. I, 7 dicembre 2020, n. 13081, <i>in tema di accesso civico</i>	2320
TAR Lazio, Roma, sez. II, 7 dicembre 2020, n. 13120, <i>secondo cui l'aver partecipato ad una intesa anti-concorrenziale rientra tra le ipotesi di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale e comporta l'esclusione dalla gara</i>	2326
TAR Lazio, Roma, sez. III ter, 2 dicembre 2020, n. 12883, <i>che definisce la suddivisione fra le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e quelle dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni</i>	2336
TAR Calabria, Reggio Calabria, 11 dicembre 2020, n. 732/o., <i>che rimette alla Corte costituzionale la questione di costituzionalità inerente il rapporto tra diritto al lavoro e procedura di adozione della interdittiva antimafia</i>	2375

7749 - Sez. III — 9 dicembre 2020 — Pres. Garofoli — Est. Maiello — L. (avv. Antonucci) c. Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 1 Dolomiti (avv. Viel), T. (avv. A., E. Gaz). (Conferma TAR Veneto, sez. II, n. 379 del 2020).

[6328/204] **Pubblica amministrazione (p.a.) - Contratti della p.a. - Gara - Offerta - Costi della manodopera - Omessa separata indicazione - Servizi di natura intellettuale - Non occorre indicazione - Conseguenza.**

La mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un'offerta economica presentata nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l'esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell'ipotesi in cui l'obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d'appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione; tuttavia, se le disposizioni della gara d'appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice; per i c.d. « servizi di natura intellettuale », l'art. 95, comma 10, d.lg. n. 50 del 2016 espressamente « esonera » dall'obbligo di indicazione separata dei costi di sicurezza, ma manca nella suindicata disciplina di settore di una definizione esplicitiva, con la conseguenza che occorre fare riferimento anche alla lex specialis di gara per verificare se un servizio accessorio non propriamente intellettuale, nella sua concreta dimensione contenutistica declinata anche in relazione al complesso delle prestazioni da eseguire ammetta o meno l'evenienza di una vocazione intellettuale anche di tale attività (1).

(1) In termini, per la prima parte della massima, v. anche Cons. St., ad. plen., 2 aprile 2020, n. 8. Sulla questione si è pronunciata la Corte di Giustizia UE con sentenza 2 maggio 2019, sez. IX, causa C-309/18.

7811 - Sez. III — 9 dicembre 2020 — Pres. Garofoli — Est. Maiello — E.S.C.S. (avv. Cannizzaro, Caroli) c. Azienda Usl Toscana Nord Ovest (avv. Morescalchi, Tamagnini), C.B.S.C.S. (avv. Vallania). (Conferma TAR Toscana, sez. III, n. 995 del 2020).

[6328/204] **Pubblica amministrazione (p.a.) - Contratti della p.a. - Appalti pubblici - Gara pubblica - Piano economico finanziario - Funzione - Individuazione.**

La funzione del Piano economico finanziario (PEF) è di dimostrare la concreta capacità del concorrente di eseguire correttamente la prestazione per l'intero arco temporale prescelto attraverso la responsabile prospettazione di un equilibrio economico — finanziario di investimenti e connessa gestione, nonché il rendimento per l'intero periodo: il che consente all'amministrazione concedente di valutare l'adeguatezza dell'offerta e l'effettiva realizzabilità dell'oggetto della concessione; in altri termini, è un documento che giustifica la sostenibilità dell'offerta e non si sostituisce a essa, ma ne rappresenta un supporto per la valutazione di congruità, per provare che l'impresa è in condizione di trarre utili tali da consentire la gestione proficua dell'attività; sicché il PEF non può essere tenuto separato dall'offerta in senso stretto, rappresentando un elemento significativo della proposta contrattuale, perché dà modo all'amministrazione, che ha invitato a offrire, di apprezzare la congruenza e dunque l'affidabilità della sintesi finanziaria contenuta nell'offerta in senso stretto (1).

(1) Cons. St., sez. V, 26 settembre 2013, n. 4760; id. 10 febbraio 2010, n. 653; id., sez. III, 22 novembre 2011, n. 6144.